



*Ministero dell'Economia  
e delle Finanze*

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

**Accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana e il  
Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli  
strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 185/08**

*Premesso che:*

- Un'efficiente ed efficace relazione tra banche e imprese è uno dei fattori chiave per lo sviluppo dell'economia.
- In Italia le relazioni tra le banche e le imprese hanno da sempre avuto un ruolo centrale nell'economia del Paese. Il credito è infatti la più importante fonte di finanziamento esterno per le imprese.
- E' analogamente rilevante per gli impatti generali sull'economia il finanziamento dalle banche alle famiglie, in particolare, per l'acquisto dell'abitazione principale. E', inoltre, importante la conservazione di un positivo rapporto con la banca nel caso di difficoltà delle famiglie a sostenere il costo del servizio del debito.
- Il Governo è impegnato in una forte azione di sostegno al sistema economico, in linea con analoghe e coordinate iniziative intraprese dagli altri paesi europei.

*Considerato che:*

- L'attuale quadro economico fa emergere come l'economia mondiale si trovi in un punto particolarmente critico, che si riflette anche sulla situazione economica del

nostro Paese. In questo ambito occorre che in Italia tutti gli agenti economici contribuiscano a contrastare le spinte recessive e a rilanciare il potenziale di sviluppo dell'Italia.

- Il quadro economico internazionale e nazionale è ulteriormente penalizzato dalla forte crisi che sta interessando i mercati bancari e finanziari. Le banche italiane sono consapevoli della necessità di contribuire affinché il rallentamento dell'economia sia il meno gravoso possibile per i cittadini e le imprese. Occorre agire per non ridurre le opportunità di credito al sistema delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, e alle famiglie.
- La domanda delle imprese e delle famiglie è determinante per la crescita dell'economia. In questa fase è necessario che la domanda di credito delle imprese sia pienamente soddisfatta; occorre altresì agire per limitare il suo decremento in presenza del rallentamento dell'economia.
- A fronte di una situazione difficile sul fronte dei mercati finanziari le banche hanno continuato a sostenere il sistema imprese attraverso la concessione di credito. Negli ultimi 12 mesi si è registrato un flusso di nuovi finanziamenti all'economia pari a circa 45 miliardi euro, con un incremento su base annua intorno al 3 per cento.
- A partire dall'avvio dell'euro è fortemente cresciuto il ricorso delle famiglie ai finanziamenti bancari per l'acquisto dell'abitazione. Nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un rallentamento delle operazioni di acquisto di immobili a seguito sia delle prospettive economiche sia del maggior livello dei tassi sui mutui.
- Le misure previste dal decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190 e dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 si inquadrano in un generale obiettivo di sostegno dell'economia e, in particolare, di tutela del risparmio, di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e di facilitazione del credito al settore produttivo.
- La sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'art. 12 del decreto legge n. 185/08 è condizionata, tra l'altro, all'assunzione da parte dell'emittente degli

AM

impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione e alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi.

- Il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2009 prevede che il protocollo di intenti previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185 sia definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana.
- La sottoscrizione degli strumenti finanziari è altresì condizionata all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
- L'obiettivo comune del Governo e del settore bancario è quello di creare le condizioni per uno sviluppo dell'offerta di credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie, in grado di soddisfare pienamente la loro domanda, ferma restando l'esigenza di mantenere un alto livello di solvibilità del sistema.

*Pertanto,*

- Con il presente accordo quadro, si definiscono le linee guida per la definizione dei singoli protocolli d'intenti che saranno stipulati con l'emittente e dei codici etici. L'emittente e, ove gli strumenti finanziari siano emessi dalla società capogruppo, il gruppo bancario (di seguito "le Banche") si impegnano ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Governo per finanziare le imprese e le famiglie a condizioni che tengano conto delle difficoltà che esse incontrano in questa fase congiunturale.

*In dettaglio,*

- Al fine di accompagnare efficacemente le misure varate dal Governo per il sostegno della patrimonializzazione e della liquidità bancaria, nonché per sostenere il finanziamento dell'economia le Banche si impegnano, pur in un quadro di tensione relativo alle fonti di finanziamento:
  - a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio risorse finanziarie non in decremento, anche ai fini della ristrutturazione del debito, rispetto a quanto mediamente registrato nell'ultimo biennio. Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito. Il valore verrà specificato in sede di sottoscrizione del protocollo di intenti da parte della singola banca;
  - a offrire complessivamente alle piccole e medie imprese condizioni di credito non penalizzanti, a parità di condizioni di rischio, rispetto a quanto applicato nell'ultimo biennio e tenendo conto del costo della provvista;
  - a fornire il loro contributo economico per il rafforzamento dell'attuale sistema dei fondi di garanzia, contribuendo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/08. L'ammontare dell'impegno a contribuire è pari all'1,5% dell'importo complessivo degli strumenti finanziari emessi dalla banca, ai sensi dell'art. 12 del DL 185/2008;
  - a praticare a favore dei beneficiari dei finanziamenti, in quanto assistiti dalla doppia garanzia, del Fondo di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/2008 e dello Stato, condizioni che tengano conto del minor rischio dell'operazione;
  - ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, liquidi ed esigibili secondo le disposizioni di legge applicabili;

- a fornire trimestralmente direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie al monitoraggio dell'applicazione dei protocolli d'intenti e dell'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 185/08. La definizione delle variabili del monitoraggio e la relativa analisi dei dati saranno effettuati con il supporto della Banca d'Italia. Le singole banche forniranno i dati in forma aggregata.
- Ciascuna Banca si impegna a perseguire politiche dei dividendi coerenti con un adeguato livello di patrimonializzazione.
- Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:
  - a prevedere - nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intenti previsto all'art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185/08 - la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente - il Fondo di cui all'art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione;
  - per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali è previsto l'utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all'anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.

- Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro 6 settimane dalla firma del protocollo d'intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

*Infine,*

- Nel codice etico previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 185/2008 le Banche si impegnano:
  - a ispirare a criteri di eticità e trasparenza le remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, comprensive di eventuali benefits, nel quadro delle istruzioni fornite al riguardo dall'Autorità di vigilanza;
  - ad adottare politiche di remunerazione coerenti con i principi di prudente gestione del rischio della Banca, parametrata alle strategie di lungo periodo e verificando l'opportunità di una moderazione del livello e della dinamica delle remunerazione dei vertici;
  - a dotarsi, ove non già presente e se le dimensioni e la complessità dell'Istituto lo richiedono, di un Comitato per la remunerazione composto in maggioranza da soggetti indipendenti.
- Dovrà poi assicurarsi che, qualora sia previsto a favore di amministratori o vertici aziendali o traders il riconoscimento a qualunque titolo, al momento della cessazione dell'incarico, di benefici economici, essi siano ragionevoli e opportunamente resi pubblici, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, se applicabile.


Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana provvederanno ad esaminare i profili applicativi ed interpretativi connessi al presente accordo.

Tutte le previsioni devono poi realizzarsi nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di libera concorrenza.

Corrado FAISSOLA

Giulio TREMONTI

Presidente  
ABI- Associazione Bancaria Italiana.



Ministro dell'Economia  
e delle Finanze

Roma, 25 marzo 2009

AM